Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

Pubblicato sul sito internet dell'Istituto

OGGETTO: **Determina di indizione per l'affidamento diretto del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio) diretto all'assistenza e l'intermediazione delle polizze dell'Istituto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante ricognizione Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il periodo dal 07/09/2020 al 07/09/2023 - Importo contrattuale stimato pari a € 1.400.00 (millequattrocento/00)**
CIG. n. Z682E24C8F

QUESTA AMMINISTRAZIONE:

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «*Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato*»;

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;

VISTO Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Regolamento d'Istituto del 16/04/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n.38 del 17/12/2019;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*»;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

VISTO in particolare, l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[…] *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*»;

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che «*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta* […]»;

VISTO in particolare, l'art. 36, comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che «*Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista*»;

VISTO le Linee Guida n. 4, aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «*[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza*»;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a) del D. I. 28 agosto 2018, n. 129, il quale prevede che «*Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro*»;

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni attraverso RDO o Trattativa Diretta;

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

CONSIDERATO che alla luce dell'art. 1, comma 3, del Decreto - Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi nel quale: «*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da CONSIP S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione*», il contratto sarà stipulato dopo formale ricognizione tra gli operatori economici presenti sulla piattaforma MEPA;

VISTO l'art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «*Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da CONSIP S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa*»;

VERIFICATO che il servizio è presente sul MEPA e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto all'acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), conformemente, per quanto riguarda la poliennalità del servizio a quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d'Istituto n. 52 del 30/06/2020;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che «*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.* […] *Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato*»;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche*», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

RITENUTO che il Dirigente Scolastico, Dott. Fabio Alberto, dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

DATO ATTO della necessità di procedere all'acquisizione dei Contratti Assicurativi a tutela dell'interesse pubblico della Stazione Appaltante e che all'interno della Stazione Appaltante non sono presenti competenze specifiche finalizzate all'acquisizione dei contratti stessi;

VISTO l'art. 31, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: "*Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante* [omissis] *non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque i rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza*";

POSTO l'interesse pubblico dell'Istituto Scolastico di affidare ad un Intermediario Assicurativo (Broker) la gestione dei contratti assicurativi a tutela della Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che le attività di individuazione dei rischi, di predisposizione dei capitolati per la migliore copertura e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze rendono opportuno da parte delle PP.AA, e nello specifico degli Istituti Scolastici giovarsi della collaborazione di un Intermediario Assicurativo (Broker) coi requisiti disciplinati dall'articolo 109, comma 2, lettera (b), del D. Lgs. 07 settembre 2005, n. 209, laddove le professionalità specifiche non sono presenti tra il personale in servizio nell'Istituto;

VISTA la Determinazione numero 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP ora ANAC), nella parte in cui dispone che: «[…] *l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione*»;

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

VISTA la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicurative (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: «[…] *sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negozia/i (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei caricamenti è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto*»;

CONSIDERATO che, alla luce dei punti precedenti, il costo del servizio, per l'istituto Scolastico, è un onere indiretto e che le commissioni/provvigioni saranno erogate all'Intermediario assicurativo (Broker) dalle Compagnie Assicuratrici aggiudicatarie dei servizi assicurativi e comunque solo dopo il perfezionamento del contratto;

ATTESO che l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso e che, per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Istituto e di sottoporre le migliori formule assicurative sul mercato;

DECISO quindi di valorizzare in modo prioritario l'esperienza dell'Intermediario Assicurativo (Broker) nel settore scolastico, alla luce delle esperienze maturate in ambito pubblico anche da altre amministrazioni assimilabili e/o impegnate in settori analoghi;

CONSIDERATO il parere del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, alla luce dell'Attività Istruttoria operata;

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale dell'incarico di brokeraggio pari a 36 (trentasei/00) mesi;

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, come stimata dall'area scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato, ancorché onere indiretto, ammonta ad € 1.400.00 (millequattrocento/00), per l'intera durata contrattuale;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono pari a € 0,00 (zero/00) trattandosi di servizi di natura intellettuale;

STIMATO che l'ammontare della soglia di rilevanza, di cui all'art. 36, comma 2 D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, integrato e modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in combinato disposto con il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 45, comma 2, lettera (a), ammonta ad € 10.000,00 (diecimila/00) e che il valore presunto dell'affidamento cui si riferisce la presente determinazione, non eccede tale soglia, la formula scelta da questa Amministrazione per l'esecuzione del servizio sarà quella dell'Affidamento Diretto;

CONSIDERATO che data la particolare struttura del mercato e la ridotta presenza di operatori specializzati, nella ricognizione verranno valutati anche l'operatore uscente e degli operatori economici valutati nelle precedenti procedure, se presenti;

CONSIDERATO di voler procedere all'affidamento dell'incarico di brokeraggio anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua, valida e corrispondente alle necessità della scrivente Amministrazione;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non si applicherà il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il Codice Identificativo della Gara (CIG);

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa e che ne formano parte integrante, la ricognizione finalizzata all'Affidamento Diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell'Art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, con decorrenza, scadenza, durata e importo complessivo dell'appalto come indicato in oggetto;
2. Di procedere alla ricognizione di mercato sul portale: AcquistiinretePA (MEPA) di CONSIP S.p.A.;
3. Di aggiudicare il contratto, attraverso la formula dell'Affidamento Diretto, all'Operatore Economico che questa Amministrazione, a suo insindacabile e motivato giudizio, avrà ritenuto più congruo alle necessità dell'Istituto in relazione all'offerta presentata e alla richiesta predisposta dall'Istituto;
4. Di riservare all'Amministrazione scolastica la facoltà di non aggiudicare il servizio qualora rilevasse nelle offerte pervenute, la non soddisfazione delle necessità e dei criteri richiesti;
5. Di sottoscrivere, al termine della ricognizione, regolare contratto di intermediazione assicurativa con l'operatore economico risultato aggiudicatario;
6. Di nominare il Dott. Fabio Alberti quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D.S. DOTT. FABIO ALBERTI
IL REFERENTE DEL PROCEDIMENTO DSGA GUALDI GIUSEPPINA